Regolamento (CEE) n. 1973/92

del Consiglio, del 21 maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede lo sviluppo e l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e fissa gli obiettivi e i principi che devono orientare tale politica;

considerando che a norma dell'articolo 130 R del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale ha in particolare l'obiettivo di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità:

considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato prevede che la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi perseguiti possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri; che, fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure;

considerando che occorre creare uno strumento finanziario unico per l'ambiente (LIFE) il quale contribuisca allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria in campo ambientale;

considerando che occorre definire i settori d'azione potenziali cui LIFE può apportare il suo sostegno rispettando il principio «chi inquina paga» e quello della sussidiarietà;

considerando che occorre stabilire, entro il 30 settembre di ogni anno, le azioni prioritarie per l'anno seguente da eseguire nei potenziali settori di azione;

considerando che occorre precisare le modalità degli interventi di LIFE;

considerando che occorre prevedere uno strumento la cui prima fase si concluda il 31 dicembre 1995;

considerando che un importo di ecu 400 milioni è stimato necessario per l'attuazione di detto strumento nel periodo 1991-1995; che, per il periodo 1991-1992, l'importo stimato necessario, nel contesto delle attuali prospettive finanziarie, è di ecu 140 milioni;

considerando che occorre introdurre dei meccanismi atti a modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche delle azioni da sostenere;

considerando che occorre fissare dei metodi efficaci di sorveglianza, controllo e valutazione nonché assicurare un'informazione corretta dei potenziali beneficiari e del pubblico; considerando che occorre istituire un comitato per assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

considerando che occorre prevedere, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi tre anni di applicazione, un riesame da parte del Consiglio delle disposizioni di LIFE sulla base di una proposta della Commissione che deve essere presentata entro il 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in appresso denominato "LIFE". Obiettivo generale di LIFE è di contribuire allo sviluppo e se del caso, all'applicazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente.

Articolo 2

Le azioni che possono fruire del sostegno finanziario di LIFE sono:

- 1) per quanto riguarda la Comunità,
- a) azioni per la conservazione della natura:

azioni definite all'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (*), necessarie all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,

- concernente la conservazione degli uccelli selvatici (**), e della direttiva 92/43/CEE e, in particolare, della rete europea Natura 2000;
- b) altre azioni per l'attuazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente:

- i) azioni innovative e dimostrative intese a promuovere uno sviluppo sostenibile nelle attività industriali:
- ii) azioni di dimostrazione, stimolo e assistenza tecnica per le comunità locali allo scopo di incoraggiare l'integrazione degli aspetti ambientali nel riassetto e nella pianificazione del territorio per la promozione di uno sviluppo sostenibile;
- iii) azioni preparatorie volte a facilitare l'applicazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente, in particolare:
- protezione e gestione razionale delle zone costiere, dei corsi d'acqua aventi la propria foce in tali zone e, se del caso, delle loro zone umide nonché gestione duratura di tali zone e corsi d'acqua;
- riduzione dei rifiuti e in particolare di quelli tossici e pericolosi;
- protezione delle risorse idriche e gestione delle acque, compreso il trattamento delle acque reflue o contaminate;
- lotta contro l'inquinamento atmosferico, l'acidificazione, l'esaurimento dell'ozono troposferico;
- 2) per quanto riguarda i paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno firmato accordi di associazione con la Comunità europea;
- a) assistenza tecnica alla realizzazione delle strutture amministrative necessarie in campo ambientale e alla definizione di politiche e programmi di azione in materia ambientale;
- b) conservazione o ripristino, dal punto di vista della protezione della natura, di habitat importanti in cui si trovano specie minacciate di flora e fauna;
- c) azioni dimostrative volte a promuovere uno sviluppo sostenibile;
- 3) le misure di accompagnamento necessarie alla verifica, alla valutazione o alla promozione di azioni intraprese nella prima fase e ai sensi dei punti 1 e 2 e diffusione di informazioni sull'esperienza e sui risultati ottenuti con le medesime.
- (*) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.
- (**) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 9).

Articolo 3

Abrogato

Articolo 4

Il sostegno finanziario ha luogo secondo le forme seguenti in funzione della natura delle operazioni:

- a) cofinanziamento di azioni,
- b) abbuoni d'interesse.

Articolo 5

Le azioni che fruiscono degli aiuti previsti dai fondi strutturali o da altri strumenti di bilancio comunitari non sono prese in considerazione per la concessione degli aiuti nell'ambito del sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione assicura la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli effettuati attraverso i fondi strutturali o altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 7

1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La seconda fase comincia il 1° gennaio 1996 e si conclude il 31 dicembre 1999.

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione della seconda fase per il periodo dal 1996 al 1999 è di 450 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

- 2. Per i successivi periodi di applicazione di LIFE l'importo finanziario di riferimento rientra nel quadro finanziario comunitario in vigore.
- 3. In base ad una relazione che la Commissione dovrà trasmettere anteriormente al 30 settembre 1997, il Consiglio esaminerà anteriormente al 31 dicembre 1997 l'importo di riferimento, in vista di una sua eventuale revisione secondo le procedure previste dal trattato, nel quadro delle prospettive finanziarie, tenendo conto delle domande ricevute.

Articolo 8

- 1. La percentuale delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di attività di cui all'articolo 2 è fissata come segue:
- a) 46 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a);
- b) 46 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); il 12 %, al massimo, di queste risorse può essere assegnato alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), punto iii);
- c) 5 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 2;
- d) 3 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 3.
- 2. La quota percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni di cui all'articolo
- 2, punto 1 e punto 2, lettere b) e c) è al massimo pari al 50 % dei costi approvati.

In via eccezionale, tale percentuale è pari:

- al massimo al 30 % del costo delle azioni suscettibili di generare entrate significative: in tal caso il contributo dei beneficiari è almeno pari al sostegno comunitario;
- al massimo al 75 % dei costi delle azioni riguardanti, nell'Unione europea, habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE o le specie di uccelli menzionate nella direttiva 74/409/CEE che sono minacciate di estinzione.
- 3. La quota massima di sostegno finanziario comunitario per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) e per le misure di accompagnamento previste dall'articolo 2, punto 3 è pari al 100 % dei costi di tali azioni.

Articolo 9

- 1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. Qualora le azioni riguardino più di uno Stato membro, la proposta è sottoposta dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità o organismo responsabile del coordinamento.
- Le domande sono sottoposte alla Commissione entro il 31 gennaio. La Commissione delibera sulle domande entro il 31 luglio.
- 2. La Commissione può tuttavia chiedere a persone giuridiche o fisiche con sede nella Comunità, tramite inviti a dichiarare il loro interesse pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, di presentare domande di contributo per azioni aventi un interesse particolare per la Comunità.
- 3. Le domande dei paesi terzi sono presentate alla Commissione dalle autorità nazionali interessate.
- 4. La Commissione sottopone agli Stati membri un riassunto dei principali elementi e del contenuto delle proposte ricevute nel contesto delle dichiarazioni di interesse e delle domande sottoposti da paesi terzi. Su richiesta, esse mette i documenti originari a disposizione degli Stati membri, per consultazione.
- 5. Le azioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a) e le relative misure di accompagnamento sono soggette alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE; le altre azioni LIFE, sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione informa i comitati di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13 del presente regolamento dell'applicazione dei criteri e delle priorità definiti nell'articolo 9 bis. Le azioni approvate comportano:
- per le azioni da intraprendere nella Comunità: una decisione quadro della Commissione rivolta agli Stati membri, relativa alle proposte approvate e singole decisioni rivolte ai beneficiari, relative a azioni specifiche;
- per le azioni da intraprendere nei paesi terzi: un contratto o una convenzione che stabilisca i diritti e i doveri delle parti, stipulati con i beneficiari incaricati dell'attuazione delle suddette azioni.
- 6. L'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche necessarie per l'attuazione dell'intervento sono determinati in funzione della natura e della forma dell'azione approvata a sono fissati nella decisione della Commissione o nel contratto o convenzione concluso con i beneficiari.

Articolo 9 bis

- 1. Le azioni proposte di cui all'articolo 2 sono conformi alle disposizioni del trattato e alla legislazione comunitaria e rispondono ai seguenti criteri:
- a) Criteri generali per le azioni intraprese nella Comunità europea:
- presentare un interesse comunitario, recando un contributo significativo all'applicazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente;
- essere attuate da partecipanti tecnicamente e finanziariamente affidabili;
- essere attuabili in termini di tecnica, gestione (calendario, bilancio) e rapporto costi-benefici;
- contribuire eventualmente a un approccio plurinazionale quale ulteriore criterio nella misura

in cui, rispetto a un approccio nazionale, possa condurre a migliori risultati sotto il profilo dell'attuabilità, della razionalità e dei costi;

- b) criteri specifici per le azioni intraprese nella Comunità:
- i) quanto alle azioni di conservazione della natura contemplate nell'articolo 2, punto 1, lettera a), esse riguardano:
- siti proposti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE, o
- siti classificati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, o
- specie menzionate nella direttiva 92/43/CEE, allegati II e IV, o nella direttiva 79/409/CEE, allegato I;
- ii) quanto alle azioni in campo industriale, esse, se del caso, rispondono a criteri appropriati tra cui i seguenti:
- offrire soluzioni per un problema che emerge molto spesso nella Comunità o desta preoccupazione in alcuni Stati membri;
- avere carattere innovativo dal punto di vista tecnico e rappresentare un progresso;
- avere carattere esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale;
- essere in grado di stimolare una più ampia diffusione e applicazione delle pratiche o delle tecnologie favorevoli alla protezione dell'ambiente;
- mirare allo sviluppo e al trasferimento di conoscenze che possono essere utilizzate in situazioni identiche o simili;
- essere caratterizzate da un rapporto costi benefici potenzialmente soddisfacente da un punto di vista ambientale;
- iii) quanto alle azioni a favore di autorità locali, esse rispondono a criteri appropriati tra cui i sequenti:
- offrire soluzioni per un problema che emerge molto spesso nella Comunità o desta grande preoccupazione in alcuni Stati membri;
- provare il carattere innovativo delle azioni prospettate tramite la metodologia applicata;
- avere carattere esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale;
- promuovere la cooperazione nel settore dell'ambiente;
- iv) quanto alle azioni preparatorie, esse dovrebbero predisporre azioni di carattere più strutturale.
- c) Criteri per le azioni da realizzare in paesi terzi:
- presentare un interesse per la Comunità, in particolare per il suo contributo all'attuazione di orientamenti e accordi regionali e internazionali;
- contribuire all'attuazione di un approccio che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale o regionale;
- offrire soluzioni per problemi ambientali ampiamente diffusi nella regione e nel settore considerato:
- rafforzare la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale o regionale;
- essere attuabili in termini di tecnica, gestione (calendario, bilancio) e validità economica;
- essere attuate da partecipanti tecnicamente e finanziariamente validi.
- 2. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), punti i) e ii), che non rispondono ai criteri pertinenti menzionati al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) non sono prese in considerazione per la concessione di un sostegno finanziario nel quadro di LIFE.

Articolo 9 ter

Nel quadro delle domande attinenti ad azioni contemplate nell'articolo 2, punto 1, lettera b), punti i), ii) e iii), non sono coperti i seguenti costi:

- costi occasionati da studi non aventi direttamente per oggetto l'obiettivo perseguito dalle azioni finanziate;
- costi relativi a investimenti in importanti lavori di infrastruttura o a investimenti di carattere strutturale non innovativo;
- costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico;
- costi relativi ad attività già affermate su scala industriale.

Articolo 10

- 1. Per assicurare il buon esito delle azioni svolte dai beneficiari di un contributo finanziario comunitario la Commissione adotta le misure necessarie per:
- verificare che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente e in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
- prevenire e reprimere le irregolarità;
- recuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenza.
- 2. A prescindere dai controlli eseguiti a norma dell'articolo 206 bis del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o con i servizi nazionali competenti e da qualsiasi controllo compiuto in virtù dell'articolo 209, lettera c) del trattato, i

funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, segnatamente mediante sondaggi, le azioni finanziate nel quadro di LIFE.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa il beneficiario interessato, salvo quando vi sia un sospetto fondato di frode e/o di impiego improprio.

3. Per un periodo di cinque anni dopo l'ultima liquidazione relativa ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione.

Articolo 11

- 1. La Commissione può ridurre, sospendere o ricuperare l'importo del contributo finanziario concesso per un'azione se costata irregolarità implicanti la mancata conformità alle disposizioni del presente regolamento o se risulta che, senza chiedere il consenso della Commissione, si siano apportate ad un'azione modifiche di rilievo contrastanti con la sua natura o le sue condizioni di attuazione.
- 2. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora sia giustificato il versamento solo di una parte del sostegno finanziario concesso in base allo stato di esecuzione di un'azione, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro una determinata scadenza. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può azzerare il rimanente importo del sostegno finanziario e procedere al recupero dei fondi già liquidati.
- 3. Tutti gli importi indebitamente liquidati devono essere restituiti alla Commissione. Per gli importi non restituiti entro le scadenze stabilite possono essere addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 12

- 1. La Commissione provvede a un'efficace verifica dell'attuazione delle azioni finanziate dalla Comunità, come pure della loro conformità con le disposizioni del presente regolamento. La verifica è effettuata sulla base di relazioni redatte secondo procedure convenute dalla Commissione e dal beneficiario e implica anche controlli a campione.
- 2. Nell'ambito di ciascuna azione pluriennale, il beneficiario presenta alla Commissione relazioni sullo stato d'avanzamento dell'azione nel semestre successivo alla fine di ciascuna annata completa di esecuzione. Inoltre, entro sei mesi dal completamento dell'azione è inviata alla Commissione una relazione finale. Per tutte le azioni di durata inferiore ai due anni, il beneficiario presenta una relazione alla Commissione entro sei mesi dal relativo completamento. La Commissione decide in merito alla forma ed al contenuto di tali relazioni.
- 3. Sulla base delle procedure e delle relazioni di sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione, se necessario, rettifica l'entità o le condizioni per la concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché lo scadenzario dei versamenti.
- 4. L'elenco delle azioni finanziate nel quadro dello strumento viene pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ogni due anni la Commissione, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 13, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda l'esecuzione di LIFE e in particolare l'impiego degli stanziamenti.

Articolo 13

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 13 bis

Lo strumento LIFE è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) associati, secondo le condizioni enunciate nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari (che sono o saranno) conclusi con tali paesi, sulla base di stanziamenti supplementari.

Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e sull'utilizzazione degli stanziamenti e formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la seconda fase.

Il Consiglio, nel rispetto del trattato, decide dell'attuazione della terza fase a partire dal 1° gennaio 2000.

Articolo 15

Il presente regolamento lascia impregiudicato il proseguimento delle azioni decise e divenute applicabili prima della sua entrata in vigore in base ai regolamenti di cui all'articolo 16.

Articolo 16

I regolamenti (CEE) n. 563/91 (MEDSPA) (5), (CEE) n. 3907/91 (ACNAT) (6) e (CEE) n. 3908/91 (NORSPA) (7) sono abrogati.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

II Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 44 del 20. 2. 1991, pag. 4.(2) GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 211.(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 7.(4) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1.(6) GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 17.(7) GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 28.

ALLEGATO

SETTORI D'AZIONE CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 E RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 Settori d'azione Ripartizione indicativa

delle risorse

Α.

AZIONI NELLA COMUNITÀ

1.

Promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità dell'ambiente $40\ \%$

Azioni intese:

- a mettere a punto e sviluppare nuove tecniche e metodi di misurazione e di sorveglianza della qualità dell'ambiente;
- a mettere a punto e sviluppare nuove tecnologie pulite, ossia poco o per nulla inquinanti e tali da consumare meno risorse naturali;
- a mettere a punto e sviluppare tecniche di raccolta, stoccaggio, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti, segnatamente i rifiuti tossici e pericolosi, nonché le acque reflue;
- a mettere a punto e sviluppare tecniche di individuazione e di ripristino dei siti contaminati da rifiuti pericolosi e/o sostanze pericolose;
- a mettere a punto e sviluppare modelli intesi all'integrazione dell'ambiente nella gestione del territorio nonché nelle attività socioeconomiche;
- a ridurre gli scarichi negli ambienti acquatici di sostanze inquinanti, persistenti, tossiche e suscettibili di dare adito a bioaccumulazione e di sostanze nutritive;
- a migliorare la qualità della vita nell'ambiente urbano, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche.

2.

Tutela degli habitat e della natura 45 %

Azioni intese:

- in applicazione della direttiva 79/409/CEE (1),

alla salvaguardia o al ripristino di biotopi che accolgono specie in pericolo o di habitat, gravemente minacciati e che rivestono un'importanza particolare per la Comunità, oppure all'attuazione delle misure di conservazione o di ristabilimento di specie in pericolo;

- alla salvaguardia o al ripristino dei tipi di habitat naturali d'interesse comunitario e delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario che figurano nell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma;
- a proteggere il suolo minacciato o degradato da incendi, processi di desertificazione, erosione costiera o scomparsa del cordone di dune;
- a promuovere la salvaguardia della natura marina;
- a proteggere e salvaguardare le zone di acque dolci sotterranee e di superficie.

3

Strutture amministrative e servizi per l'ambiente

5 %

Azioni intese:

- a stimolare una maggiore cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la gestione di problemi ambientali transfrontalieri e globali;
- ad attrezzare, ammodernare o sviluppare reti di sorveglianza, nell'ottica di un rafforzamento della normativa ambientale.

Settore d'azione

Ripartizione indicativa

delle risorse

4.

Educazione, formazione e informazione

5 %

Azioni intese:

- a favorire la formazione ambientale nei vari ambienti amministrativi e professionali;
- a promuovere l'educazione ambientale segnatamente col facilitare l'accesso all'informazione, agli scambi di esperienze, alla formazione e alla ricerca pedagogica;
- a favorire una migliore comprensione dei problemi con una conseguente incentivazione di modelli comportamentali coerenti con gli obiettivi ambientali;
- a garantire la divulgazione delle conoscenze in materia di corretta gestione dell'ambiente.

AZIONI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNITARIO

5 %

Azioni intese:

- a favorire la creazione delle strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente;
- a garantire l'assistenza tecnica necessaria per predisporre politiche e programmi d'azione in materia di ambiente;
- a favorire il trasferimento di tecnologie appropriate favorevoli all'ambiente ed a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- a fornire un'assistenza a paesi terzi che debbono affrontare situazioni di emergenza ecologica.
- (1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell' 8. 5. 1991, pag. 41).